



**COMUNE DI SAN MINIATO**  
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA  
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI  
TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

**Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 150 del 27.12.2018**  
**In vigore dal 27.12.2018**

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Soggetti interessati

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti

Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego

Art. 7 – Costituzione del fondo

Art. 8 – Criteri di ripartizione del fondo

Art. 9 – Erogazione delle somme

Art. 10 – Coefficienti di riduzione

Art. 11 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

Art. 12 – Applicazione

Art. 13 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 14 – Entrata in vigore e abrogazioni

**TABELLA 1)** "Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere, lavori, servizi e forniture"

**Articolo 1**  
*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

**Articolo 2**  
*(Soggetti interessati)*

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - A. Il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture.
  - B. I collaboratori dei soggetti di cui alla lettera A. di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

**Articolo 3**  
*(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)*

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - a. programmazione della spesa per investimenti ;
  - b. valutazione preventiva dei progetti;
  - c. predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d. esecuzione dei contratti pubblici;
  - e. responsabile unico del procedimento;
  - f. direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
  - g. direzione dell'esecuzione;
  - h. collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
  - i) le funzioni di collaborazione tecnico/giuridico-amministrativo svolte a supporto dei

soggetti di cui all'art. 2.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti chiamati ad espletare le funzioni elencate nell'art. 3 sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

#### **Articolo 5**

*(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

#### **Articolo 6**

*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare

l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura competente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

### **Articolo 7**

*(Costituzione del fondo)*

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 8, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 Annualmente la Conferenza dei dirigenti stabilisce le priorità a cui destinare le risorse di cui alla lettera b).
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Negli appalti relativi a lavori il fondo è alimentato solo a partire da importi superiori a 40.000,00 €, purchè inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche.
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

<b>Classi di importo dei Lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00	1,8%

oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 1.500.000,00	1,6%
oltre euro 1.500.000,00 e fino a euro 2.000.000,00	1,4%
oltre euro 2.000.000,00	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00: – per la parte fino a euro 500.000,00 – per la parte oltre euro 500.000,00	2% 1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

### **Articolo 8**

*(Criteri di ripartizione del fondo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla Tabella 1). Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

### **Articolo 9**

*(Erogazione delle somme)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività

nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti costituiscono economie.

### **Articolo 10**

*(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, costituiscono economie.

### **Articolo 11**

*(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. Il dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere A) e B), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
  - A) Per la quantificazione ed erogazione relativa alle varie fasi di programmazione, verifica della progettazione, affidamento e esecuzione:
    - il Dirigente competente, su proposta del Rup, dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto, lo stato d'avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, l'esito positivo del collaudo, evidenziando l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
    - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
  - B) Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
  - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
  - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura

imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

### **Articolo 12**

*(Applicazione)*

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture previsti nel Piano triennale dei lavori e nel Piano delle forniture beni e servizi a partire dall'anno 2018, relativamente a questo anno, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

### **Articolo 13**

*(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al Regolamento approvato con delibera G.C. n. 110 del 14/10/2004 (nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).

### **Articolo 14**

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 27.12.2018.



(TABELLA 1):

**Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere, lavori, servizi e forniture**

LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA DAI 40.000,00 AI 150.000,00									TOTALI
RIPARTO PRESTAZIONE		RIPARTO PER ATTIVITA'							
		RUP	DL	COLLAUDO		COLLABORATORI			
				REG. ESE.	STATICO	AMM.	TEC.		
programmazione della spesa per investimenti	5%	2,00%				2,00%	1,00%	5,00%	
valutazione preventiva dei progetti	20%	15,00%				2,00%	3,00%	20,00%	
predisposizione e di controllo delle procedure di gara dei contratti pubblici	30%	16,00%				9,00%	5,00%	30,00%	
Direzione dei Lavori - attività tecnica - collaudo - regolare esecuzione	45%	5,00%	25%	2,00%	3,00%	2,00%	8,00%	45,00%	
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>38%</b>	<b>25%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>100,00%</b>	
SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA DEI 150.000,00									TOTALI
RIPARTO PRESTAZIONE		RIPARTO PER ATTIVITA'							
		RUP	DIRETTORE ESEC.	REG. ESE.	COLLABORATORI				
					AMM.	TEC.			
programmazione della spesa per investimenti	10%	5%			3%	2%	10%		
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	40%	25%			9%	6%	40%		
Direzione esecuzione - attività tecnica - regolare esecuzione	50%	9%	25%	10%	2%	4%	50%		
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>	<b>39%</b>	<b>25%</b>	<b>10%</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>		
LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA DEI 150.000,00									TOTALI
RIPARTO PRESTAZIONE		RIPARTO PER ATTIVITA'							
		RUP	RUP-CUC	DL	COLLAUDO	COLLABORATORI			

					REG. ESE.	STATICO	AMM.	TEC.	
programmazione della spesa per investimenti	5%	2,00%					2,00%	1,00%	5%
valutazione preventiva dei progetti	20%	15,00%					2,00%	3,00%	20%
predisposizione e di controllo delle procedure di gara dei contratti pubblici	30%	6,00%	15,00%				6,00%	3,00%	30%
Direzione dei Lavori - attività tecnica - collaudo regolare esecuzione	45%	8,00%		25%	2,00%	3,00%	2,00%	5,00%	45%
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>	<b>31%</b>	<b>15%</b>	<b>25%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

<b>SERVIZI SOPRA SOGLIA DEI 150.000, 00</b>								<b>TOTALI</b>
<b>RIPARTO PRESTAZIONE</b>		<b>RIPARTO PER ATTIVITA'</b>					<b>COLLABORATORI</b>	
		<b>RUP</b>	<b>RUP-CUC</b>	<b>DIR. ESEC.</b>	<b>REG. ESE.</b>	<b>AMM.</b>		
programmazione della spesa per investimenti	10%	5%				3%	2%	10%
predisposizione e di controllo delle procedure di gara dei contratti pubblici	40%	10%	15%			8%	7%	40%
Direzione della esecuzione - attività tecnica - regolare esecuzione	50%	10%		25%	8%	2%	5%	50%
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>15%</b>	<b>25%</b>	<b>8%</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>